

Comune di

Provincia di

**Autocertificazione sussistenza requisiti di sorvegliabilità per pubblico esercizio
adibito ad attività di somministrazione di alimenti e bevande
(ai sensi del D.M. n. 564/92).**

Il sottoscritto in qualità di titolare/legale
rappresentante della con pubblico esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande ubicato in
via n.

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. medesimo e dall'art. 19, comma 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che i locali posti in
via n.

rispondono ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 e s.m.i. in quanto:

SORVEGLIABILITÀ ESTERNA (art.1, D.M. 564/92):

1. Le porte o altri ingressi consentono l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
2. Le porte o altri ingressi consentono l'accesso da area privata, destinata ad uso pubblico, o comunque da chiunque accessibile durante l'orario di apertura dell'esercizio. ¹
3. Le porte o altri ingressi non sono utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
4. I locali destinati alla somministrazione sono totalmente o parzialmente interrati.
- 4a. Sono presenti altri accessi per il pubblico ai locali interrati, oltre all'ingresso principale al locale.
- 4b. Gli accessi di cui al punto 4a sono integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
- 4c. Gli accessi di cui al punto 4a non sono integralmente visibile dalla strada, piazza o altro luogo pubblico in quanto [oppure ma sono facilmente raggiungili dall'area privata...]
- 4d. I locali destinati alla somministrazione non sono né totalmente né parzialmente interrati.
5. La visibilità esterna dei locali destinati alla somministrazione è garantita pur essendo ubicati ad un livello superiore a quello stradale. ²

CARATTERISTICHE DELLE VIE D'ACCESSO (art.2, D.M. 564/92):

6. Le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno. ³

¹ Questa seconda opzione è stata introdotta dalla giurisprudenza amministrativa, che ha interpretato la norma in modo estensivo ritenendo che venissero assolti i requisiti di sorvegliabilità anche in caso l'accesso ai locali di un pubblico esercizio avvenga tramite un cortile interno.

² Consultare la locale Questura o il Commissariato di P.S. L'ufficio comunale competente nel caso dalle planimetrie allegate alla SCIA si evinca che i locali riservati alla somministrazione si trovano ad un livello o piano superiore a quello della strada, provvederà ad inoltrare formale richiesta di verifica dei requisiti di sorvegliabilità alla Questura o al Commissariato di P.S. del luogo non capoluogo di provincia. Altrimenti sarà la polizia locale, in caso di sopralluogo finalizzato a verificare i requisiti suddetti, a segnalare all'ufficio comunale competente l'esistenza di locali ad un livello o piano superiore a quello della strada, affinché provveda ad inoltrare richiesta di verifica alla Questura o al Commissariato di P.S. del luogo non capoluogo di provincia.

³ Non ha importanza che le ante della porta siano apribili verso l'esterno o l'interno dei locali ma che comunque dall'esterno chiunque possa riuscire ad entrare.

7. Non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio. ⁴

SORVEGLIABILITÀ INTERNA

8. Le suddivisioni interne (esclusi i servizi igienici per il pubblico ed i vani non aperti al pubblico) non sono chiuse da porte o da grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.

8a. I seguenti vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi:

- cucina;
- servizi igienici per i dipendenti;
- spogliatoi;
- ufficio;
- deposito;
- magazzino;
- cantina;
- altro

8b. Le vie di uscita del locale sono identificate mediante targhette o altre indicazioni anche luminose;

DISPOSIZIONI RICONDUCEBILI ALL'ART.5 (NORMA TRANSITORIA) DEL D.M. 564/92

9. Non sussiste alcun collegamento o comunicazione interna fra i locali adibiti a somministrazione e i locali aventi diversa destinazione. ⁵

10. I locali adibiti a somministrazione sono comunicanti con (*indicare quali*), ma tale collegamento esisteva prima del 27/02/1993, data di entrata in vigore del D.M. 564/92, e da allora fino ad oggi quei locali sono stati destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande. ⁶

..... lì/...../.....

Il Dichiarante

.....

⁴ Ciò significa che durante l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio gli ingressi devono essere da chiunque facilmente accessibili, poiché verrebbero meno i requisiti di sorvegliabilità disciplinati da questo articolo in caso ad es. di: *porte di ingresso chiuse a chiave; oggetti o materiali appoggiati alla porta di ingresso in modo da impedirne l'apertura; accesso ai locali condizionata dall'azionamento del campanello.*

⁵ Ciò significa che non deve sussistere alcun collegamento con locali non aventi nulla a che fare con l'esercizio di somministrazione, e quindi, ad es.: con altri pubblici esercizi gestiti da soggetti terzi; con negozi o attività artigianali o industriali; con aree esterne che sfociano verso garage, magazzini, depositi, ecc.; con abitazioni private. Non sono possibili collegamenti con proprietà private di terzi anche tramite finestre o recinzioni esterne (da considerarsi accessi secondari), che se facilmente scavalcabili potrebbero costituire vie di fuga.

⁶ Diversamente non sarà possibile avvalersi della norma transitoria che fa salve le situazioni già esistenti, prima dell'entrata in vigore del decreto, per il principio di irretroattività delle norme, per cui la comunicazione andrà impedita con l'occlusione del vano porta.